



Il Vice Presidente

*Torino**

*Protocollo**

segnatura di protocollo associata ai metadati doqui

Class. 13/180/60/Contr/2/2019A/12

Ai Presidenti delle Comunità delle Aree protette regionali di cui agli Enti in indirizzo

e,p.c. Agli Enti di gestione delle Aree protette regionali in indirizzo

LORO SEDI

Oggetto: Legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 "*Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*" e s.m.i.: **rinnovo degli organi degli Enti strumentali di gestione delle aree naturali protette regionali.**

Con riferimento agli adempimenti di cui all'oggetto si rammenta quanto segue:

L'articolo 14, comma 1, della l.r. 19/2009 dispone che il Presidente dell'Ente di gestione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale tra candidati con comprovata competenza e rappresentatività territoriale, d'intesa con le Comunità delle aree protette, intesa che deve essere espressa nel termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della l.r. 19/2009, il Consiglio dell'ente di gestione è composto, oltre che dal Presidente, da:

- quattro membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono meno di dieci Comuni;
- sei membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono tra dieci e trenta Comuni;
- otto membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono più di trenta Comuni.

Il comma 2 del medesimo articolo dispone poi che tutti i componenti del Consiglio appena elencati, ad eccezione quindi del Presidente, siano nominati su designazione della Comunità delle aree protette, con voto limitato e in modo che sia garantita la rappresentanza delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (*Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale*) e delle associazioni agricole nazionali più rappresentative.

Ai fini delle designazioni di cui sopra, l'unica eccezione è costituita dai Comuni il cui territorio rappresenta più del 25 per cento della superficie complessiva delle aree naturali protette

in gestione all'ente per i quali è previsto, *ex lege*, il diritto alla designazione diretta di un componente del Consiglio (articolo 15, comma 2).

Il Consiglio può legittimamente insediarsi solo qualora sia nominata la maggioranza dei suoi componenti, comprensiva del Presidente (articolo 15, comma 3).

Allo scopo di evitare che il mancato raggiungimento degli accordi in seno alla Comunità in ordine ai soggetti da designare determini l'impossibilità di addivenire all'insediamento del Consiglio, la legge regionale prevede che, in caso di mancata designazione da parte della Comunità delle aree protette entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione del numero di consiglieri necessario e sufficiente a garantire l'insediamento dell'organo, il Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 14, assuma le funzioni di commissario a cui è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Da ultimo, nell'ipotesi residuale in cui le designazioni sopra dette non vengano trasmesse neppure nei successivi 180 giorni, l'articolo 15, comma 5, prevede che il Presidente della Giunta regionale proceda a scegliere direttamente i membri del Consiglio, evitando così ipotesi di *impasse* del sistema.

Per dare avvio alle procedure di nomina sopra descritte l'Amministrazione regionale ha già provveduto a pubblicare sul supplemento n. 2 del BURP n. 31 del 01 agosto 2019 il comunicato del Presidente della Giunta regionale finalizzato ad acquisire le candidature alla nomina a Presidente degli Enti di gestione. Acquisite le candidature e conclusa l'istruttoria volta a valutare l'ammissibilità delle domande pervenute, il Presidente della Giunta regionale provvederà a scegliere i nominativi in ordine ai quali proporrà l'intesa alla Comunità delle aree protette.

Con la presente nota si intende segnalare alle Comunità in indirizzo le procedure a cui le stesse devono dare avvio per consentire la costituzione degli organi in argomento.

Come già ricordato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della l.r. 19/2009, fatta eccezione per il Presidente, tutte le designazioni dei consiglieri spettano alle Comunità delle aree protette, che debbono procedervi col sistema del voto limitato. A tal proposito si evidenzia che il sistema di voto sopra citato, che assegna a ciascun elettore un numero di voti inferiore rispetto al numero di consiglieri da esprimere, è stato previsto dal legislatore regionale allo scopo specifico di tutelare eventuali minoranze che dovessero crearsi in seno all'organismo elettore.

Per quanto concerne invece i Comuni che scelgono già un consigliere in ragione del fatto che il loro territorio rappresenta più del 25% del territorio complessivo in gestione all'ente, va da sé che gli stessi sono tenuti ad astenersi dal voto per la scelta degli altri consiglieri che la Comunità è chiamata ad esprimere al fine di non comprimere oltremodo la rappresentanza in seno al Consiglio degli altri componenti della Comunità medesima.

Qualora poi per effetto delle nuove disposizioni normative introdotte dalla l.r. 27 marzo 2019, n° 11, si fossero determinati ampliamenti territoriali di aree protette già esistenti o istituzioni di nuove aree protette in gestione ad un medesimo ente si raccomanda, ai soli fini delle designazioni in argomento, l'integrazione della compagine della Comunità delle aree protette di riferimento con i rappresentanti dei nuovi Comuni coinvolti.

Ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 19/2009 già richiamato si ricorda che le Comunità delle aree protette sono tenute ad inoltrare al Presidente della Giunta regionale le designazioni dei componenti del Consiglio degli enti di loro competenza entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla Regione, vale a dire, entro 30 giorni dalla data della presente.

Le designazioni in questione dovranno essere corredate dalla preventiva accettazione della nomina, nonché dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi di legge dai soggetti designati, attestanti l'assenza di cause di incandidabilità, di inconferibilità, e di incompatibilità, ovvero, solo per le cause di incompatibilità, l'impegno a rimuoverle entro e non oltre la data fissata per la seduta di insediamento del Consiglio dell'ente ed infine dalla presa visione dell' Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 Reg. UE 2016/679.

A tal fine si allega la modulistica che dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dai soggetti designati e trasmessa all'Amministrazione regionale, accompagnata dalla fotocopia del

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, solo nel caso in cui la stessa sia stata sottoscritta con firma autografa.

Gli Uffici regionali e le Direzioni degli Enti di gestione delle aree protette sono comunque a disposizione per eventuali chiarimenti.

Confidando in una fattiva collaborazione si coglie l'occasione per porgere i più distinti saluti.

Fabio Carosso

Firmato digitalmente ai sensi art. 21 d.lgs 82/2005

RR/VMM

Allegati n° 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Allegata alla designazione per la nomina a Consigliere dell'ente strumentale di gestione (completare con la denominazione dell'ente di interesse)

.....

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov. _____) il _____
residente a _____ (prov. _____)
in via _____,
in relazione alla designazione a Consigliere dell'Ente di gestione
di _____,

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni comportanti incandidabilità previste dall'art. 7 del decreto legislativo del 31 dicembre 2012, n. 235 (*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*).
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità previste dall'articolo 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati*).

Data

FIRMA DEL DICHIARANTE

Disposizioni normative richiamate nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Decreto legislativo del 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Art. 7

Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati)

Articolo 13 bis

1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

**Allegata alla designazione per la nomina a Consigliere dell'ente strumentale di gestione
(completare con la denominazione dell'ente di interesse)**

.....
Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov. _____) il _____ residente
a _____ (prov. _____)
in via _____,
in relazione alla designazione a Consigliere dell'Ente di gestione
di _____,

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

2 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 16, comma 1 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*) nonchè dall'articolo 13, comma 1 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati*);

ovvero

2 dichiara di trovarsi nella seguente condizione di incompatibilità, che si impegna a rimuovere, se nominato, entro e non oltre il giorno fissato per l'insediamento del Consiglio dell'ente:

.....
.....

Data

FIRMA DEL DICHIARANTE

Disposizioni normative richiamate nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*)

Articolo 16, comma 1

1. La carica di consigliere dell'ente di gestione è incompatibile con le cariche di:
- a) parlamentare;
 - b) presidente di regione;
 - c) presidente di provincia o sindaco metropolitano;
 - d) consigliere o assessore regionale;
 - e) consigliere provinciale o metropolitano;
 - f) dipendente dell'ente;
 - g) componente di organismi di controllo sull'attività dell'ente di gestione.

Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati*)

Articolo 13, comma 1

Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

- a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;
- b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale; sono incompatibili con le seguenti funzioni:
 - 1) consigliere regionale, nonché Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo;
 - 2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;
 - 3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;
 - 4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;
 - 5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.

ALLEGATO C

Al Presidente della Giunta Regionale del
Piemonte

c/o

Direzione regionale
Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Via Principe Amedeo, 17
10123 - Torino

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov. _____) il _____
residente a _____ (prov. _____)
in via _____,
in relazione alla designazione a Consigliere dell'Ente di gestione
di _____,

DICHIARA

- di accettare preventivamente la nomina.

Data

FIRMA DEL DICHIARANTE



16. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 Reg. UE 2016/679

Nel corso del procedimento relativo alla nomina dei membri del Consiglio degli Enti di gestione delle aree naturali protette, i dati personali forniti a Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR).

Pertanto, ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679:

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza e comunicati alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Biodiversità e Aree naturali. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dall'articolo 15 della legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità). I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe determinare l'inammissibilità della candidatura;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Biodiversità e Aree naturali;
- il Responsabile del trattamento è il CSI Piemonte;
- i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati, per il periodo definito dal Piano di fascicolazione e conservazione, in corso di approvazione;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Sarà possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
- avere conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Firma per presa visione
